



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE



Art. 1
Finalità e obiettivi

L'Amministrazione comunale promuove sul proprio territorio la realizzazione di orti urbani, orti collettivi e orti didattici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura biologica, riqualificare aree abbandonate, ricucire e costruire elementi di paesaggio, favorire la coesione sociale e la cittadinanza attiva, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.

L'amministrazione comunale riconosce negli orti uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Art. 2
Classificazione

Per orto comunale si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale con la seguente classificazione, di cui alla Legge Regione 1 luglio 2015 n. 18:

a) orti urbani: appezzamenti di terreno situati all'interno del tessuto urbano e/o all'interno di parchi, giardini ed aree verdi cittadine; possono contribuire al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano; assegnati a singoli cittadini, possono anche essere individuati come strumento di aggregazione sociale e/o di sostegno alle categorie sociali più deboli;

b) orti collettivi: appezzamenti di terreno da assegnare ad associazioni senza scopo di lucro, organizzati con le finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo; possono anche essere individuati come strumento di aggregazione sociale e/o di sostegno alle categorie sociali più deboli;

c) orti didattici: aree verdi all'interno di giardini riservati ai plessi scolastici, destinate alla formazione di studenti ed alle attività extrascolastiche normalmente svolte in aula.

Il presente Regolamento disciplina esclusivamente la categoria di cui alla lettera a).

Art. 3
Assegnazione orti urbani

Gli orti urbani sono assegnati direttamente ai cittadini che ne facciano richiesta, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già " carta di soggiorno");

- essere residenti nel Comune di Bergamo;
- avere un'età non inferiore ad anni 18;
- non essere titolari di altri orti ottenuti per sé per il proprio nucleo familiare;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA;
- assumere l'impegno di coltivare personalmente l'orto assegnato;
- assumere l'impegno ad esibire, su richiesta, l'indicatore ISEE.

La richiesta per l'assegnazione di un orto potrà essere presentata a seguito di apposito avviso che sarà pubblicato con cadenza temporale legata alla disponibilità delle aree.

L'assegnazione avverrà in base alla graduatoria formulata secondo i seguenti criteri: appartenenza al quartiere, indicatore ISEE, conduzione condivisa dello stesso orto tra più cittadini.

Art. 4

Natura e durata della concessione

L'Amministrazione comunale a seguito di espletamento del relativo avviso, procederà alla concessione in uso, che avrà la durata di tre anni. Alla scadenza, il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione per lo stesso orto per altri tre anni, previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolare tenuta e modalità di conduzione dell'orto.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dal territorio del Comune di Bergamo.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

Art. 5

Conduzione dell'orto

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura. E' data la facoltà di subentro al coniuge o ai figli, in caso di decesso del concessionario.

Art. 6

Diritti - Obblighi – Divieti

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione non può dare origine ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al consumo singolo e familiare.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento ed in particolare:

- a) mantenere l'orto assegnato in condizioni e aspetto decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato con attrezzature e utensili sparsi sul terreno; provvedere alla regolare manutenzione di eventuali siepi e manufatti presenti all'atto della concessione;

- b) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, percorsi pedonali e fossi, canali di sgrondo delle acque, strutture per il ricovero degli attrezzi laddove presenti;
- c) fare buon uso del sistema di irrigazione, evitando di sprecare l'acqua e di creare danneggiamenti all'apparato di distribuzione della rete idrica, attenendosi scrupolosamente alle comunicazioni del Comune di Bergamo in caso di periodi di limitazione del consumo dell'acqua, con divieto assoluto di conservare l'acqua in fusti o bidoni aperti, onde evitare la diffusione di zanzare o altri insetti parassiti dell'uomo;
- d) utilizzare le buone pratiche per conservare il terreno umido, utilizzare pacciamature, reinterro di materiale vegetale, paglia e fogliame per evitare l'aridità del terreno e l'eccessiva dispersione di umidità;
- e) è consentita l'attività di compostaggio solo se regolata e disciplinata secondo i principi propri di tale procedura;
- f) è vietato recintare l'orto assegnato, manomettere le recinzioni già presenti, estirpare le siepi presenti all'atto della concessione;
- g) è vietato realizzare capanni o similari strutture di legno, in muratura o di altro materiale; è vietato realizzare percorsi pedonali e vialetti all'interno dell'appezzamento di orto assegnato;
- h) è vietato scaricare e depositare per qualsiasi motivo rifiuti e materiali nocivi;
- i) è vietato allevare animali da cortile e/o lasciare incustodito qualsiasi animale all'interno dell'appezzamento concesso in uso;
- l) è vietato utilizzare prodotti chimici quali concimi, fertilizzanti, ammendanti, fitofarmaci e altri prodotti che non siano ammessi in agricoltura biologica;
- m) è vietato detenere materiali infiammabili e bombole GPL, accendere fuochi, bruciare stoppie, residui vegetali ed altro o rifiuti;
- n) è vietato accedere all'orto con qualsiasi tipo di veicoli a motore, anche per la preparazione del fondo di coltura.

L'inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni contenute in questo articolo – verificati direttamente dall'Amministrazione tramite gli uffici competenti - comporterà la decadenza immediata della concessione.

Art. 7 Dimensioni e caratteristiche

Ogni orto ha una dimensione variabile, ma di regola non inferiore ai 35-40 metri quadrati. L'Amministrazione comunale potrà attrezzare le aree adibite ad orti urbani con strutture per il ricovero degli attrezzi. Le aree saranno comunque dotate di allacciamento alla rete idrica comunale e gli orti consegnati agli assegnatari in condizioni adatte alla loro coltivazione.

Art. 8 Spese di concessione

La concessione è a titolo gratuito. Restano a carico del concessionario le spese di gestione e piccola manutenzione, nonché le spese di registro del contratto di concessione.

Art. 9
Responsabilità

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'utilizzo dell'orto assegnato.

Art. 10
Norme finali

Il presente regolamento è sottoscritto ed integralmente accettato dal soggetto assegnatario prima dell'assegnazione dell'orto che avverrà con successivo provvedimento dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano il Codice Civile e la Legge Regionale 1 luglio 2015 n. 18.

INDICE

Art. 1- Finalità e obiettivi	pag. 1
Art. 2 - Classificazione	pag. 1
Art. 3 - Assegnazione orti urbani	pag. 1
Art. 4 - Natura e durata della concessione	pag. 2
Art. 5 - Conduzione dell'orto	pag. 2
Art. 6 - Diritti – Obblighi - Divieti	pag. 2
Art. 7 - Dimensione e caratteristiche	pag. 3
Art. 8 - Spese di concessione	pag. 3
Art. 9 - Responsabilità	pag. 4
Art. 10 – Norme finali	pag. 4